

Procura della Repubblica di Bari

Ufficio Procuratore

Bari, data del protocollo

Oggetto:

Attuazione dell'art. 175-bis c.p.p. – disciplina dell'attestazione dei malfunzionamenti del sistema informatico (APP) mediante delega diffusa ai magistrati dell'Ufficio.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Visti

- l'art. 175-bis c.p.p., in materia di rimessione in termini per malfunzionamenti dei sistemi informatici;
- il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e successive modificazioni, in tema di processo penale telematico;
- le disposizioni normative e regolamentari in materia di digitalizzazione del processo penale;

Rilevato

- che il sistema informatico APP, attualmente utilizzato per la gestione dei procedimenti penali, presenta frequenti disservizi e criticità operative, come emerso nella riunione plenaria del 25 maggio 2026
- che tali malfunzionamenti incidono negativamente sulla tempestiva esecuzione degli atti e sul rispetto dei termini processuali;

Considerato

- che l'attuale sistema di attestazione dei malfunzionamenti, fondato su certificazioni centralizzate, non assicura tempestività adeguata alle esigenze dell'azione requirente;
- che appare necessario assicurare continuità operativa e prevenzione di decadenze;

Ritenuto

- opportuno introdurre un modello organizzativo che consenta una **attestazione immediata e responsabile** del malfunzionamento da parte dei magistrati dell'Ufficio, nel rispetto di criteri uniformi e verificabili;

DISPONE

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. La presente direttiva disciplina le modalità di attestazione dei malfunzionamenti del sistema informatico APP ai fini dell'applicazione dell'art. 175-bis c.p.p.
2. Essa si applica a tutti i procedimenti trattati presso la Procura della Repubblica di Bari.

Art. 2 – Delega all'attestazione del malfunzionamento

1. È attribuita ai magistrati dell'Ufficio la facoltà di attestare direttamente il malfunzionamento del sistema informatico APP, quando ciò incida sul compimento di attività processuali.
2. L'attestazione può essere effettuata:
 - o dal magistrato titolare del procedimento;
 - o dal magistrato di turno o competente per l'atto urgente.

Art. 3 – Presupposti dell'attestazione

1. L'attestazione è consentita nei casi in cui:
 - o il sistema informatico risulti non funzionante o gravemente rallentato;
 - o non sia possibile il deposito o la consultazione degli atti;
 - o il malfunzionamento impedisca o pregiudichi il rispetto dei termini processuali.
2. L'attestazione deve essere limitata al tempo strettamente necessario al superamento della criticità.
3. L'attestazione deve essere preceduta dall'interpello e la verifica del personale di assistenza all'esito del quale si deve procedere all'apertura del ticket.

Art. 4 – Contenuto dell'attestazione

1. L'attestazione deve contenere:
 - o indicazione del procedimento;
 - o data e ora del malfunzionamento;
 - o descrizione sintetica della disfunzione;
 - o indicazione del codice di errore possibilmente con screenshot dello schermo.

Art. 5 – Registrazione e tracciabilità

1. Tutte le attestazioni sono comunicate alla Segreteria del Procuratore (il quale visterà l'attestazione), ai Magrif e alla dirigente amministrativa.

Art. 9 – Entrata in vigore

1. La presente direttiva entra in vigore dalla data della sua comunicazione all'Ufficio.
2. Essa ha carattere immediatamente operativo.

Si comunichi ai magistrati, al dirigente amministrativo, al Presidente del Tribunale, al Presidente dell'ufficio GIP, al Presidente del Consiglio dell'ordine.

Roberto Rossi
Procuratore della Repubblica

